



R.G. TRIB. FED. n. 6/2026

(Proc. P.A. n. 46/25)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams e così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Massimiliano Di Girolamo - Componente

Avv. Bianca Magarò – Componente

per decidere sul deferimento del sig. Ignace Marc Emile Philips De Vuyst (tessera FISE n. 50016201 – PHLGCM71L02Z103S) per la violazione delle seguenti norme e principi:

1. art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che “costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali”.
2. Art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui “*costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*”.
3. Art. 1.3 lett. c) secondo cui “*è altresì sanzionabile [...] ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati*”.
4. Art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale “*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono obbligati all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e*



dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti".

5. Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *"i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva"*.
6. Art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale *"i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali"*

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 R.D.G. FISE, l'art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

APPLICA

al Sig. Ignace Marc Emile Philips De Vuyst (tessera FISE n. 50016201 – PHLGCM71L02Z103S) la sanzione della sospensione *ex art.* 6.1 nn. IV, VI, VIII, XV per giorni centottanta.

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Procura federale affinché verifichi la sussistenza di illeciti disciplinari nei fatti descritti da – omissis.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE. Così deciso, il giorno 13 luglio 2026

PRESIDENTE RELATORE: Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: Avv. Massimiliano Di Girolamo



COMPONENTE: Avv. Bianca Magarò